

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00812/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 812 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo
Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ente Produttori Selvaggina - Sez. Regionale Veneta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

della delibera della Giunta Regione Veneto 22 giugno 2023 n. 755 limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede:

- a) l'apertura della caccia al 17 settembre 2023 per la quaglia;
- b) la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024, in particolare per quanto concerne codone e beccaccino;
- c) due giornate aggiuntive riferite ai mesi di ottobre e novembre, in particolare per quanto concerne beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 4 settembre 2023:

della delibera della Giunta Regione Veneto 11 agosto 2023 n. 1009, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede:

- a) l'apertura della caccia al 17 settembre 2023 per la quaglia;
- b) la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024, in particolare per quanto concerne codone e beccaccino;
- c) due giornate aggiuntive riferite ai mesi di ottobre e novembre, in particolare per quanto concerne beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Federazione Italiana della Caccia e l'atto di intervento di Ente produttori selvaggina - Sez. Regionale Veneta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori Avv. Bianca Peagno, per la Regione Veneto, e Avv. Giovanni Vanti, anche su delega dell'Avv. Alberto Maria Bruni, per Federcaccia e per Ente produttori selvaggina;

RILEVATO CHE

- l'associazione Earth ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, quanto al ricorso introduttivo, la delibera della Giunta Regione Veneto 22 giugno 2022 n. 755 recante l'adozione del calendario venatorio per la stagione 2023-2024 e, quanto ai motivi aggiunti, la delibera della Giunta Regione Veneto 11 agosto 2023 n. 1009, recante la riadozione dello stesso calendario, nella parte in cui la Regione ha previsto (a) l'apertura della caccia al 17 settembre 2023 per la quaglia; (b) la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024 per le specie codone e beccaccino; (c) due giornate di caccia settimanali aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre, in particolare per quanto concerne beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino;

- con decreto presidenziale 11 settembre 2023 n. 453 Questo Tribunale ha concesso la misura cautelare monocratica della sospensione della delibera della Giunta Regione Veneto 11 agosto 2023 n. 1009 nella parte in cui prevedeva l'apertura della caccia al 17 settembre 2023;

- con ordinanza 6 ottobre 2023 n. 488 il Tribunale ha provvisoriamente accolto l'istanza cautelare nel senso di ridurre da due a una le giornate di caccia aggiuntive, limitatamente alle specie beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino, sino alla data del 19 ottobre, fissata per la prosecuzione della fase cautelare di questo ricorso, in modo da trattarlo congiuntamente alla fase cautelare del ricorso

RG 967/2023, promosso da altra associazione avverso la delibera della Giunta Regione Veneto 11 agosto 2023 n. 1009;

RITENUTO a un sommario esame proprio della fase cautelare:

- che, sotto un primo profilo, sia sopravvenuta la carenza di interesse in relazione alla domanda di sospensione cautelare del calendario venatorio 2023/2024 nella parte in cui prevedeva l'apertura della caccia alla quaglia al 17 settembre 2023 anziché all'1 ottobre 2023;
- che, sotto un secondo profilo, in considerazione dei tempi di definizione della controversia nel merito, difetti *periculum in mora* in relazione alla domanda di annullamento del calendario venatorio nella parte in cui prevede la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024 per le specie codone e beccaccino;
- che, sotto un terzo profilo, il ricorso sia sorretto dal *fumus boni juris* dal punto di vista del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in relazione alla domanda di annullamento del calendario venatorio, nella parte in cui prevede due giornate di caccia settimanali aggiuntive, anziché una sola, nei mesi di ottobre e novembre, per quanto concerne beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino. Al riguardo il calendario venatorio pare carente sotto il profilo dell'analisi quantitativa dei prelievi di selvaggina durante le precedenti stagioni venatorie, atteso che la Regione sembra essersi basata sui dati riferiti alle stagioni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e non anche su dati riferiti alle stagioni successive. In particolare, pare condivisibile il parere di ISPRA nella parte in cui afferma che l'analisi andrebbe confermata con dati più recenti e che, in tale contesto, possa ammettersi una sola giornata aggiuntiva di caccia a settimana per la caccia da appostamento fisso nel bimestre ottobre-novembre 2023;
- che pertanto, sotto questo terzo profilo, vada accolta l'istanza cautelare dell'associazione ricorrente nel senso che, limitatamente alla caccia a beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino, vadano ridotte da due a una le giornate di caccia aggiuntive previste dal piano venatorio nei mesi di ottobre e novembre 2023;

- di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023, avuto riguardo a quanto dispone l'art. 18, comma 4, della L. 11 febbraio 1992 n. 157, così come sostituito dall'art. 11-*bis*, comma 1, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
- di compensare le spese della fase cautelare in considerazione della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta):

- a) accoglie l'istanza di concessione delle misure cautelari nei limiti precisati in parte motiva;
- b) fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023;
- c) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO